

Esclusiva - Intesa Sanpaolo PB vince una causa: la sentenza farà scuola tra cf e pb

La sentenza di primo grado, che riguarda la validità e legittimità di una serie di operazioni in titoli etc sul settore petrolifero, è importante per i profili di adeguatezza/appropriatezza trattati. Ad assistere la banca Zitiello Associati.

Di **Francesco Colamartino**

28 ottobre 2022

2



Intesa Sanpaolo Private Banking (in foto la sede del gruppo), assistita da **Zitiello Associati**, porta a casa una vittoria in primo grado davanti al **Tribunale di Milano**, che è destinata a fare scuola nel mondo della consulenza finanziaria, soprattutto per i profili di adeguatezza/appropriatezza trattati.

La sentenza, che *Citywire Italia* ha avuto modo di leggere per intero, riguarda la validità e legittimità di una serie di operazioni in titoli **etc sul settore petrolifero**.

Come ricostruito dalla sentenza, la banca, tramite un **consulente finanziario**, ha eseguito su indicazione del cliente (che già in passato aveva effettuato, con profitto, operazioni identiche e che era tornato a manifestare la volontà di investire nel settore petrolifero) l'acquisto degli etc in questione, specificando, però, che si trattava di "**operazione non adeguata**". Da sottolineare che, in precedenza, il cliente aveva già stipulato con la banca contratti di prestazione di servizi di investimento e accessori, conferendole l'incarico di negoziare (per suo conto e dei clienti) ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione.

Il motivo del contendere è stato determinato dal fatto che, a causa di vicende relative alle valutazioni dei **future sul petrolio**, la banca ha dovuto chiedere il riscatto dei titoli in questione, senza rimborso, e il cliente ha lamentato

una **perdita di 352.448 euro**. I titoli di debito erano, infatti, connessi a **swap** legati a future sul petrolio e garantivano un rendimento triplo rispetto a quello individuato in base all'indice Nasdaq sul petrolio.

Secondo il cliente che ha perso la causa, la banca ha inviato in ritardo l'indicazione di non adeguatezza dell'operazione e non ha fornito adeguata consulenza sull'acquisto dei titoli etc, pur sapendo che il calo del prezzo del petrolio era connesso alla crisi pandemica. E senza indicare che, per effetto della risoluzione del contratto a opera del fornitore dello swap, l'investimento sarebbe stato soggetto a riscatto forzoso. Il cliente ha aggiunto che il questionario relativo alla sua conoscenza ed esperienza dei titoli oggetto dell'acquisto fosse stato precompilato dalla banca e che egli stesso mancava di una specifica conoscenza sul punto.

Il Tribunale ha, però, respinto tutte le richieste del cliente a Intesa Sanpaolo PB, escludendo la prestazione del servizio di consulenza da parte della banca, in occasione degli investimenti contestati. E questo sia sulla base della documentazione contrattuale, che non prevedeva tale servizio, sia sulla base dei messaggi WhatsApp, da cui emergeva l'effettivo ruolo attivo svolto dal cliente stesso.

Nello specifico, **avendo escluso il servizio di consulenza**, il giudice ha confermato che la banca era tenuta a operare in **regime di appropriatezza** e che l'eventuale filtro di adeguatezza non avrebbe comunque bloccato l'esecuzione delle operazioni. Il contratto quadro, infatti, escludeva il servizio di consulenza su strumenti come gli etc petroliferi acquistati dal cliente, in quale, comunque non ha chiesto alcun tipo di consulenza su quella tipologia di prodotti, scegliendo autonomamente di ordinarne alla banca l'acquisto.

A dirla tutta, il consulente finanziario aveva evidenziato al cliente la possibilità, a un certo punto, di vendere i titoli ottenendo un guadagno, ma il cliente non ha dato seguito.

Come stabilito dal giudice, sui prodotti sui quali la banca non è tenuta a fornire un servizio di consulenza, la valutazione di adeguatezza non è dovuta, ritenendosi sufficiente quella di appropriatezza. Quest'ultima ha la funzione di appurare che il cliente abbia compreso i rischi e la complessità insiti nell'investimento e che possa contare su una misura adeguata di esperienza e consapevolezza per farlo. La valutazione di adeguatezza, invece, aggiunge a questi aspetti la verifica che l'investimento sia allineato agli obiettivi del risparmiatore, alla sua capacità di sopportare i rischi e al suo orizzonte temporale. E quest'ultima è necessaria quando l'investimento viene effettuato nell'ambito di un rapporto di consulenza finanziaria, da cui gli etc acquistati dal cliente erano esclusi.

Infatti, la sentenza ha confermato che **alcune operazioni identiche già fatte in passato dal cliente (da cui, però, aveva tratto un guadagno) sono state rilevanti** per stabilire da un lato che l'investitore è autore sostanziale e non solo formale dell'operazione successiva, e dall'altro anche per determinare il grado di conoscenza ed esperienza del cliente ai fini della valutazione di appropriatezza.

Infine, trattandosi di valutazione di appropriatezza, il Tribunale ha escluso che la banca fosse tenuta a fornire informazioni sugli specifici rischi dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, rischi che comunque erano per loro natura insiti nella tipologia di titolo già acquistato in passato dal cliente.

Nella contesa, Zitiello Associati ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo Private Banking con la partner **Benedetta Musco Carbonaro** e con la senior **Federica Ariostini**.